

N. 04648/2009 REG.SEN.
N. 01752/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,

Sul ricorso numero di registro generale 1752 del 2009, proposto da:

Valeria Bassi, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Scinetti, domiciliata ex lege presso la segreteria del Tar, in Milano, via del Conservatorio, n. 13;

contro

Comune di Buglio in Monte in persona del Sindaco p.t., non costituitosi in giudizio;

nei confronti di

Silvana Peregrini, Andrea Cristini, rappresentati e difesi dagli avv. Anna Gasparini e Gianluca Gatti, domiciliati ex lege presso la segreteria del Tar, in Milano, via del Conservatorio, n. 13;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

a. dell'ordinanza di demolizione di opere abusive prot. 08/09 R.O. del 29.4.2009 del Comune di Buglio in Monte, a firma del Responsabile del servizio Tecnico

- geom Fabio Folini, notificata alla odierna ricorrente in data 6.5.2009;
- b. del verbale di sopralluogo urbanistico-edilizio, redatto in data 15.4.2009, senza protocollo, a firma del Responsabile del servizio Tecnico geom Fabio Folini, notificato unitamente alla ordinanza di cui al punto precedente;
- c. di ogni ulteriore atto, comunque preordinato e connesso.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Silvana Peregrini e Andrea Cristini;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10/09/2009 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti gli avv. Scinetti e Gatti;

Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

Considerato che:

- l'erronea indicazione dei dati catastali dell'immobile abusivo – e cioè il riferimento ai sub. 6 e 9, anziché al solo sub 9 - non inficia la legittimità del provvedimento impugnato: dalla descrizione dell'opera abusiva contenuta nelle premesse dell'ordinanza si evince, difatti, chiaramente che oggetto della sanzione demolitoria è il solo vano ad uso autorimessa e non anche l'immobile di cui al sub. 6;
- non sussiste il lamentato vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8, l. n. 241/1990 in quanto l'ordinanza di demolizione è stata preceduta dalla nota prot. n. 825 del 9.4.2009, con cui il Comune di Buglio in Monte ha reso edotta la ricorrente dell'intendimento dell'ente locale di accertare la regolarità di alcune opere edilizie. In ogni caso, per giurisprudenza costante, in considerazione della

natura vincolata del potere di repressione degli abusi edilizi, l'omessa comunicazione di avvio del procedimento non invalida l'ordinanza di demolizione (Cons. Stato, sez. IV, 26 settembre 2008 , n. 4659; T.A.R. Puglia Lecce, sez. III, 20 settembre 2008 , n. 2651);

- i provvedimenti di repressione degli abusi edilizi, in quanto atti vincolati, sono sufficientemente motivati con l'affermazione dell'accertata irregolarità dell'intervento, essendo in re ipsa l'interesse pubblico alla rimozione dell'abuso - anche se risalente nel tempo - senza necessità di una motivazione su puntuali ragioni di interesse pubblico e di una specifica comparazione con gli interessi privati coinvolti (T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 19 febbraio 2009 , n. 1318). L'esercizio del potere di controllo e sanzionatorio in materia urbanistico - edilizia è, difatti, imprescrittibile e costituisce atto dovuto (T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 24 aprile 2008 , n. 1261);

- non compete al Comune valutare d'ufficio l'eventuale sanabilità dell'opera, essendo onere del proprietario o del responsabile dell'abuso presentare la domanda di condono o di accertamento di conformità ex art. 36 DPR n. 380/2001;

- l'autorimessa in questione, quand'anche fosse da considerarsi interrata, avrebbe comunque richiesto un titolo edilizio: anche prima dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 380/2001 - che ha ricompreso i manufatti edilizi interrati tra le nuove costruzioni - la giurisprudenza riteneva, difatti, che i lavori di costruzione edilizia subordinati a concessione non fossero solo quelli per i quali il manufatto si eleva al di sopra del suolo ma anche quelli in tutto o in parte interrati perché trasformano durevolmente l'area impegnata (Cass. pen., sez. III, 25 marzo 1994; Cons. Stato, sez. V, 10 aprile 1991, n. 486);

- non risulta essere stata presentata alcuna istanza di variante in corso d'opera avente ad oggetto l'autorimessa in questione né tantomeno rilasciato alcun

provvedimento autorizzatorio;

- l'opera censita al foglio n. 17, foglio n. 324, sub. 9 e per la quale la ricorrente ha dedotto il regolare pagamento dell'i.c.i. – a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente – non è il garage oggetto del provvedimento demolitorio;

- correttamente l'Amministrazione ha ordinato la demolizione dell'opera in quanto la sanzione prevista in caso di realizzazione di nuove costruzioni in assenza di permesso di costruire è, ai sensi dell'art. 31, d.P.R. n. 380/2001, la demolizione dell'opera abusiva.

Per le ragioni esposte il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.

Sussistono, nondimeno, giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Respinge il ricorso.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10/09/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Carmine Maria Spadavecchia, Presidente

Alberto Di Mario, Referendario

Silvia Cattaneo, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/09/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO